



Cofinanziato
dall'Unione europea



SVILUPPO RURALE
EMILIA-ROMAGNA 2023-27

**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO
SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO
DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA”**

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, Titolo III, Capo IV, Articolo 70
ANC(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Codice Intervento SRA25 – ACA25

“Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica”

Azione SRA25.3 – Castagneti da frutto

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2025

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande di sostegno
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse a sostegno nel periodo di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2025 per l'Azione 3 "Castagneti da frutto" dell'Intervento SRA25 – ACA25 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica" (di seguito SRA25) del PSP 2023-2027 e del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 17 giugno 2024. Con Decisione della Commissione C(2024) C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 4.1 del Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'intervento SRA25 persegue i seguenti obiettivi:

- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

L'Azione 3 "Castagneti da Frutto" dell'Intervento SRA25, nello specifico, intende promuovere la cura e la gestione attiva dei castagneti da frutto, caratterizzanti i paesaggi rurali. La coltura del castagno da frutto riveste infatti un'importanza notevole, in molte aree collinari e montane, svolgendo un ruolo fondamentale, sia dal punto di vista paesaggistico che di presidio del territorio e di salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico.

L'adesione all'Azione 3 dell'Intervento SRA25 comporta l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno annuale per ettaro di superficie oggetto di impegno per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono fanno riferimento al contenuto delle schede di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 e disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

Alcune disposizioni che originano dal testo della Scheda SRA25 del PSP sono precedute da abbreviazioni. Riguardano gli Obiettivi specifici (SO), le Condizioni (CO) e i Criteri (CR) di ammissibilità, le Priorità (P) e gli Impegni (IM).

Trattando il presente bando di interventi basati sulle superfici di cui al Titolo III capo IV del Reg. (UE) n. 2021/2115, si farà riferimento, per quanto non indicato nei successivi paragrafi, alle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2025" di cui all'Allegato 1 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate "Disposizioni comuni").

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall’Azione 3 dell’Intervento SRA25, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni”.

- Imprenditori agricoli (Agricoltori singoli o associati, compresi enti pubblici gestori di aziende agricole);
- Altri gestori del territorio (Altri soggetti pubblici o privati).

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021, n. 23619 del 10/12/2021 e n. 24079 del 15/11/2023.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell’Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Oltre alle condizioni di ammissibilità inerenti ai beneficiari, di cui al punto precedente, il CoPSR e il PSP prevedono anche le seguenti condizioni:

- castagneti da frutto (in attualità di coltura) ricadenti in un’area a valenza ambientale o paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei criteri di cui al successivo paragrafo “Aree di applicazione”;
- superficie minima oggetto di impegno: superficie dei castagneti da frutto in attualità di coltura oggetto di richiesta di impegno superiore o pari a 0,5 ha. Estensione minima di ogni singola unità/parcella superiore o pari a 500 metri quadri.

Castagneti ammissibili e codici dichiarativi

Sono ammissibili a impegno solo i castagneti in attualità di coltura; non sono ammissibili altre tipologie di soprassuoli con presenza di castagno. Il codice dichiarativo per i castagneti da frutto in attualità di coltura per essere ammissibili deve essere “castagneti da mensa”.

Sono considerate “castagneti da frutto in attualità di coltura” (corrispondenti ai “castagneti da mensa” dei piani colturali - computabili nella SAU), le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di cui alla circolare MIPAAF n. 146184 del 8 marzo 2023. Le stesse superfici sono ammesse se classificabili come “colture permanenti” in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell’annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell’uso del suolo presentata dall’agricoltore interessato all’Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l’attività agricola eseguita).

4. Impegni

L'intervento SRA25, come stabilito dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno iniziale per tutta la durata dell'impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari dell'Unione e del Piano Strategico Nazionale, non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni.

Impegni di cui all'Azione 3 "Castagneti da frutto":

I01 - almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva volto al mantenimento e/o recupero della superficie a castagneto da frutto;

I02 - asportazione annuale dei ricci, per evitare il diffondersi dei marciumi e l'aumento del potenziale di inoculo dei parassiti;

I03 - divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti;

I04 - sostituzione piante morte o deperienti nel rispetto delle misure di conservazione previste in applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e di altre prescrizioni relative alle aree protette;

I05 - registrazione delle operazioni colturali tramite la tabella "Altre Operazioni colturali" riportata all'interno delle "Schede di registrazione e manuale di compilazione" previsto nel disciplinare di produzione integrata, (https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/agricoltura-sostenibile/agricoltura-integrata/Collezione-dpi/dpi_2024/documenti/schede-registrazione-manuale-compilazione-dpi-2023.pdf/@/@download/file) per le sole operazioni riguardanti gli impegni qui sopra riportati.

Nel caso in cui il beneficiario sia un operatore biologico, le registrazioni delle operazioni riguardanti gli impegni qui sopra riportati, sono riportate nel registro operazioni colturali previsto dalla normativa sull'agricoltura biologica.

In riferimento all'impegno I02 dell'Azione 3 Castagneti per asportazione annuale dei ricci si intende anche la raccolta, accumulo e compostazione in situ degli stessi. Tale impegno deve essere eseguito entro un mese dalla raccolta dei frutti.

Non sono ammesse in corso di impegno compensazioni o permutazioni delle superfici con superfici in precedenza non impegnate. Con riguardo alle variazioni ammesse si rimanda al successivo paragrafo "Variazione delle superfici ammesse in corso di impegno".

Ogni singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

5. Aree di applicazione

L'intervento prevede un pagamento ad ettaro a favore dei beneficiari che si assumono gli impegni sopra indicati, per superfici coltivate a "castagneto da frutto in attualità di coltura" in aree a valenza ambientale e paesaggistica, individuate in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004;

- paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4. Per il territorio regionale si considera solo “La Corona di Matilde. Alto Reno. Terra di Castagni” iscritta tramite il D.M. n. 328741 del 16.07.2021;
- paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia. In Regione Emilia-Romagna tali aree sono definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) negli articoli 19 “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” e 25 “Zone di tutela naturalistica”;
- colture arboree ubicate in aree individuate dalle Regioni per la loro valenza ambientale e paesaggistica situate in zona montana in base a quanto stabilito dalle singole Regioni e Province Autonome (Ambito territoriale di applicazione), anche ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. Ue 1305/2013. In base alle caratteristiche territoriali della Regione, la Zona montana individuata oltre che dal richiamo normativo nel periodo precedente, anche dal tematismo Montagna delle “*Disposizioni comuni*”, è considerata a valenza ambientale e paesaggistica in riferimento alla coltivazione dei castagneti da frutto.

Ai fini della delimitazione delle aree rilevanti per l’Azione 3 dell’Intervento SRA25 indicate nella seguente tabella, si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “*Disposizioni comuni*”.

	N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	art. 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	2	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
	6	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	Art. 19 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	11bis	Paesaggi rurali di interesse storico	Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui all’art. 4 del DM n. 17070/2012
	11 ter	Aree di notevole interesse pubblico	ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004 (vincolo paesaggistico)

Fasce altimetriche	25	Montagna	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
Regimi di Qualità	27	Prodotti Dop e Igp – Marrone di Castel del Rio IGP	Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/1468 della Commissione del 6 settembre 2021 (trasposizione della zona geografica approvata in formato grafico realizzata da DG Agricoltura Caccia e Pesca)
Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	28a	<u>Zone montane</u> (art.32, par.1, lett. a) Reg. (UE) 1305/2013 - Ex par. 3 art.3 Dir 268/75).	Reg. (UE) 1305/2013 artt. 31-32, Reg (UE) 2017/2393, Reg. (UE) 2021/2115 art. 71, DM 8 giugno 2020, n. 6277 e ss.mm.ii., Allegato 22 al PSR 2014-2022 della Regione Emilia-Romagna.

L'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente compresi in zona svantaggiata montana designati ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 è riportato nel paragrafo 14 del bando relativo al tipo di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi per le zone montane" (Deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 22 aprile 2024).

6. Entità degli aiuti

L'Azione 3 "Castagneti da Frutto" dell'Intervento SRA25 prevede un pagamento per ettaro, per anno, di € 750,00, per un periodo di impegno di 5 anni. Il pagamento è riferito ad ettaro di castagneto da frutto in attualità di coltura ammesso al sostegno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione, secondo quanto riportato al paragrafo 5 del documento "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'Intervento SRA25 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2025 è fissata alle ore 13:00 del **28 febbraio 2025**. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2025.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno (vedi successivo paragrafo "Domande di pagamento").

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'Intervento SRA25 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni o interventi non cumulabili.

Cumulabilità

L' Azione 3 dell'Intervento SRA25 è cumulabile con impegni SRA15 "Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità" e SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". Non è cumulabile con altre SRA, in particolare SRA01.

Non è inoltre prevista la possibilità di cumulo con gli ecoschemi.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse disponibili per il presente bando si richiama il contenuto del paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni".

Le risorse disponibili per il presente bando, relativamente alle annualità comprese nel periodo 2023-2027, ammontano a 1.000.000 euro. Le risorse corrispondenti alla prima annualità di impegno (2025), di riferimento per la definizione del procedimento selettivo, ammontano a 333.333,33 euro.

9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

I progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione:

P01 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali

P03 – Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)

P04 – Soggetti associati che raggruppano più imprese agricole e maggiori superfici (es. cooperative, OP, ecc.) o con finalità anche di tipo sociale

P05 – Superfici ricadenti in zone DOP o IGP

P06 – Presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04

Criteri di selezione e punteggi

Per ogni categoria dei principi di selezione è previsto un punteggio massimo assegnabile.

Principi di selezione		Punteggio max
P01	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	36
P03	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	12
P04	Soggetti associati che raggruppano più imprese agricole e maggiori superfici (es. Cooperative, OP, ecc.) o con finalità anche di tipo sociale	22
P05	Superfici ricadenti in zone DOP o IGP	16
P06	Presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04	14
Punteggio massimo totale		100

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come sotto riportato:

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali (max 36 punti)

Criterio		Punteggio
P01.a	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Rete natura 2000	10 max
P01.b	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Parchi e riserve naturali	10 max
P01.c	Superficie in paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4, attinente alla castanicoltura da frutto*	16 max

* si considera solo “La Corona di Matilde. Alto Reno. Terra di Castagni”

P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) (max 12 punti)

Criterio		Punteggio
P03.a	SOI superiore a 5 ha	12
P03.b	SOI superiore a 3 ha e pari o inferiore a 5 ha	7
P03.c	SOI pari o superiore a 1 ha e pari o inferiore a 3 ha	5

I Criteri P03.a, P03.b e P03.c non sono sovrapponibili tra loro.

P04 Soggetti associati che raggruppano più imprese agricole e maggiori superfici (es. Cooperative, OP, ecc.) o con finalità anche di tipo sociale (max 22 punti)

Criterio		Punteggio
P04.a	Domanda presentata da un'azienda conduttrice di castagneti da frutto, socia di un Consorzio di Castanicoltori o di una Associazione castanicola o aderente a un Contratto di foresta	10
P04.b	Domanda presentata da un Consorzio o altra forma aggregata che conduce direttamente le superfici oggetto di richiesta di impegno.	22

I Criteri P04.a e P04b non sono sovrapponibili tra loro.

P05 Superfici ricadenti in zone DOP o IGP (max 16 punti)

Criterio		Punteggio
P05.a	Superfici ricadenti in zone DOP o IGP inerenti alla castanicoltura*	16 max

*Marrone di Castel del Rio Igp

P06 Presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04* (max 14 punti)

Criterio		Punteggio
P06.a	presenza di 2 parametri relativi al criterio di ammissibilità C04	8 punti
P06.b	presenza di 3 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04	14 punti

I Criteri P06.a e P06b non sono sovrapponibili tra loro. Inoltre, ogni criterio di ammissibilità C04 è conteggiato una sola volta.

* Si elencano di seguito i parametri previsti dalla Regione Emilia-Romagna nella scheda d'intervento SRA25 del PSP 2023-2027 per il criterio di ammissibilità C04 - SOI ricadente in un'area a valenza ambientale o paesaggistica:

- vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004;
- paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);
- paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia, in Regione Emilia-Romagna tali aree sono definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) negli articoli 19 “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” e 25 “Zone di tutela naturalistica”;
- colture arboree ubicate in aree individuate dalle Regioni per la loro valenza ambientale e paesaggistica situate in zona montana in base a quanto stabilito dalle singole Regioni e Province Autonome (Ambito territoriale di applicazione), anche ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. Ue 1305/2013.

Disposizioni di carattere generale

Per l’attribuzione finale del punteggio dei criteri **P01** e **P05** si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate nella tabella del medesimo principio e si determina il corrispondente punteggio come segue:

$$(\text{punteggio di criterio}) \times (\text{ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di criterio} / \text{ettari di superficie aziendale oggetto di impegno}).$$

Tabella B – attribuzione del punteggio per i principi P01 e P05

Tipologia di Criterio	Punteggio di Criterio a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di criterio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di criterio di selezione c = b x a
P01.a	10	ha SOI P01.a / ha SOI aziendale	A
P01.b	10	ha SOI P01.b / ha SOI aziendale	B
P01.c	16	ha SOI P01.c / ha SOI aziendale	C
P05.a	16	ha SOI P05.a / ha SOI aziendale	D
Totale punteggio = A + B + C + D			

Si precisa che per l’assegnazione del punteggio del Criterio P06 è sufficiente che una parcella rispetti la condizione indicata.

Il criterio P04 è attribuito unicamente se documenti comprovanti sono allegati in copia alla domanda di sostegno. Con riguardo al criterio P04.a, Consorzi e Associazioni devono svolgere come da statuto attività pertinenti con la valorizzazione della castanicoltura.

Per altre forme aggregate in P04.b, oltre ai Consorzi il criterio è riconosciuto alle Associazioni di imprese.

Ai fini del P04, i documenti formalmente comprovanti l'adesione ad un Consorzio, un'Associazione o l'adesione a un Contratto sono ad esempio:

- atti notarili come l'atto costitutivo e l'atto statutario...;
- atti registrati al registro degli atti dell'Agenzia delle Entrate;
- documenti effettivamente riscontrabili (dichiarazioni del Consorzio allegate congiuntamente allo Statuto dello stesso...).

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B, più i punteggi derivanti dai restanti criteri (P03, P04 e P06), costituisce il punteggio finale da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle domande ex aequo

Ai fini della formulazione della graduatoria, per le domande che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti verrà data precedenza a quelle presentate da "giovani agricoltori".

Ai fini del presente bando è tale l'imprenditore che al momento della presentazione della domanda di sostegno sia maggiorenne ma non abbia ancora compiuto i 41 anni di età e che:

1. nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno abbia ricevuto una concessione definitiva di premio per il primo insediamento a valere sul FEASR 2014-2022 o 2023-2027;

oppure

2. abbia ottenuto un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori a valere sul FEAGA 2023-2027 nell'anno precedente alla presentazione della domanda.

In caso di ulteriore collocazione a pari merito verrà data precedenza alle domande con maggiore SOI.

10. Istruttoria delle domande di sostegno

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvede:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- c) a definire gli esiti delle istruttorie finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione, sul Sistema Informativo SIAG di AGREA;
- d) all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità, individuate con il numero identificativo di domanda AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile – Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno.

Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto sono altresì indicate con numero identificativo di domanda AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero identificativo di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

I responsabili di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e delle domande di pagamento sono indicati nell'Allegato 9 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Giovanni Pancaldi dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

L'Intervento SRA25 è compreso fra gli interventi basati sulle superfici e sugli animali di cui al Titolo III capo IV del Reg. (UE) 2021/2115; ne consegue che allo stesso Intervento si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e regolamenti attuativi, con particolare

riguardo ai termini temporali di presentazione delle domande di pagamento per ogni annualità del periodo 2023-2027, come definiti dal D.M. n. 147385/2023 e s.m.i.

Per quanto sopra, in attuazione di quanto disposto all'art. 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173, le domande di pagamento sono da presentare entro le scadenze che annualmente verranno indicate in specifici provvedimenti nazionali riguardanti i termini per la presentazione delle domande a superficie del PSP.

Sono comunque applicabili all'Azione 3 dell'Intervento SRA25 le disposizioni sulle presentazioni tardive delle domande di pagamento ammesse in riferimento ai suddetti provvedimenti.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca e dell'Organismo Pagatore dare diffusione dei provvedimenti nazionali di cui sopra.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA, che annualmente provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la loro presentazione.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

12. Variazione delle superfici ammesse a sostegno nel periodo di impegno

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici oggetto di impegno con la domanda di sostegno-pagamento per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per casi di forza maggiore e circostanze eccezionali dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

Nei 5 anni del periodo di riferimento, le particelle oggetto di impegno non possono essere permutate.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2121/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazioni in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024 "Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n.2021/2115, N. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023";
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda al paragrafo 4.6.1. "Variazione di superfici" e 4.6.5. "Revoca delle domande di aiuto/sostegno" delle "Disposizioni comuni" per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

All'Intervento SRA25 si applicano le disposizioni sulla Condizionalità di cui agli articoli 12 e 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno, e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116, e al Capo III del Reg. (UE) n. 2022/1172, secondo il sistema istituito dagli Stati membri ai sensi dell'art. 84 del già citato Reg. (UE) n. 2021/2116.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'Intervento SRA25 – Azione 3 1 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale (O02) definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

I requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali specificazioni previste nei precedenti paragrafi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno.

La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni, e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15.

I beneficiari dei sostegni per l'Azione 3 dell'Intervento SRA25 sono tenuti a comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve

essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7 "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. (UE) n. 2021/2116;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173;
- Reg. (CE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- P.S.P. 2023/2027;
- CoPSR 2023-2027;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 09 marzo 2023, 0147385, recante la "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, definizione delle procedure di presentazione delle domande di sviluppo rurale e disposizioni integrative sull'estensione superficiale, sostituzione e trasformazione di un impegno in corso relativo agli interventi a superficie dello sviluppo rurale;
- Decreto interministeriale del 28 dicembre 2022, n. 664304, recante disciplina del regime di condizionalità sociale;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazioni in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.